



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia



-0000277
- 4 GEN 2017

Ai Sigg. Consiglieri Comunali:
Gradini Luciano
Manzato Alida
Scarpa Bonazza Buora Paolo
LORO SEDE

OGGETTO: Risposta all'Interrogazione prot. n° 0048166
del 05.12.2016 inerente "Convenzione Segretario Generale".

In riscontro all'Interrogazione di cui in oggetto si comunica quanto segue:

Prioritario alla risposta è la comprensione degli istituti giuridici della Convenzione di Segreteria e dello Scavalco / Reggenza e Supplenza.

A) L'esercizio in forma associata della segreteria generale

La facoltà di esercitare in forma associata tra più Enti il servizio di segreteria comunale, è contemplata dall'art. 98 del d.lgs. 267/2000, il quale precisamente al comma 3, stabilisce che "i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia".

Sempre sul tema delle convenzioni di segreteria, l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 prevede:

"1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria.

2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia."

La convenzione ha natura di contratto di diritto civile ed è strumento che ha costituito sempre più nel tempo scelta elettiva per la gestione del Servizio di segreteria generale nei Comuni, servizio che al pari di altri servizi istituzionali ha dovuto fare i conti con un quadro sempre più vasto e complicato di leggi di revisione della spesa pubblica, con leggi che impongono o comunque incoraggiano scelte organizzative sempre più improntate al massimo efficientamento della struttura ed al più contenuto possibile impiego di risorse.

La Convenzione disciplina lo status giuridico ed economico del Segretario, le modalità di nomina, le modalità di un eventuale recesso anticipato delle parti in epoca antecedente la sua scadenza naturale, disciplina i reciproci obblighi di natura finanziaria tra gli enti, individua il Comune capo convenzione; disciplina, altresì, con disposizioni di massima l'impegno del Segretario presso le sedi della segreteria convenzionata.



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

Gemellata con:



La convenzione in commento è un accordo organizzatorio, rientrante nel genus degli accordi di cui all'art. 30 del d.lgs. 267/2000, seppure con alcuni caratteri di specialità predefiniti nella normativa di settore.

B) Istituto Scavalco/ Reggenza e Supplenza

L'attuale quadro normativo sancisce l'obbligatorietà all'interno dell'ente locale della figura del segretario comunale, il quale può ricoprire tale incarico sia in qualità di titolare, ovvero in qualità di reggente o supplente, anche a scavalco.

Gli incarichi di reggenza e supplenza conferiti ai segretari in disponibilità e quelli conferiti a scavalco ai titolari di sede, rientrano tra i compiti istituzionali per essi previsti dall'ordinamento (C.C.N.L. – Segretari comunali e provinciali).

Infatti, la norma prevede che in ogni sede di segreteria deve esserci un segretario titolare; in caso di assenza (a solo titolo esemplificativo: ferie, malattia, corsi di formazione, congedo matrimoniale, maternità, sede non coperta a vario titolo...) deve comunque essere garantito il servizio di segreteria tramite supplenza, che può essere espletata dal vice-segretario (se presente nell'ente, in genere figura presente nei grossi comuni), o da un segretario comunale in disponibilità o da un segretario titolare di altra sede, reggente a scavalco, individuati dalla Sezione Regionale.

Il Capo dell'Amministrazione, nel comunicare l'assenza a qualunque titolo della figura del segretario comunale, chiede alla Sezione Regionale che venga garantito il servizio di segreteria, eventualmente indicando il nominativo del segretario titolare di altra sede.

La Sezione Regionale autorizza l'incarico di supplenza a scavalco a segretario titolare di altra sede.

Il Ministero dell'Interno ha precisato che non serve l'autorizzazione del sindaco del comune sede di servizio a svolgere l'incarico di reggente o di supplente in altra sede di segreteria poiché trattasi di un dovere e un obbligo sancito anche all'interno del CCNL dei Segretari Comunali (tant'è che in caso di mancata presa servizio è prevista una sanzione disciplinare).

Non si tratta di un incarico "extra", e non rientra nel novero degli incarichi da inserire nell'anagrafe delle prestazioni ex art. 53, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001, perché questa è un'attività che è compresa tra i compiti e doveri d'ufficio del segretario Comunale .

L'art. 53 comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001, si applica solo per attività che non sono comprese tra i propri compiti e doveri d'ufficio.

La norma sancisce l'obbligo per il dipendente pubblico di chiedere l'autorizzazione all'amministrazione di appartenenza esclusivamente nel caso in cui intenda svolgere un'attività che non sia compresa tra i propri compiti e doveri d'ufficio.



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

Gemellata con:



Marmande



Ejea de los
Caballeros

Le supplenze e le reggenze/scavalco rientrano, per quanto attiene ai segretari comunali e provinciali, nei compiti e doveri d'ufficio .

Le reggenze e le supplenze espressamente previste e disciplinati da una normativa speciale: il d.P.R. n. 465/1997, non sono soggette alla comunicazione di cui all'art. 53, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. "anagrafe delle prestazioni").

Riguardo alle specifiche richieste di cui all'Interrogazione in oggetto si comunica che:

- 1) Alla data del 29 novembre 2016 la dott.ssa Miori Maria Teresa ricopriva anche il ruolo e le funzioni di Segretario Comunale di Portobuffolè come da decreto di nomina del Prefetto.
- 2) Alla data del 29 novembre 2016 il Sindaco era a conoscenza degli incarichi pubblici ricoperti dalla dott.ssa Miori, in quanto i decreti del Prefetto sono comunicati al Comune di Sede di servizi.
- 3) Alla data del 29 novembre 2016 il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Gastone Mascarin, non era stato informato in ordine a tutti gli incarichi pubblici ricoperti dalla dott.ssa Miori, in quanto non rientra nelle competenze del Presidente del Consiglio e comunque non si tratta di incarico, come sopra ampiamente espresso.

Distinti saluti.

Il Sindaco
Maria Teresa Senatore

